

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 18 ottobre 2002, n. 1377.

È legittimo l'annullamento di un voto espresso con una errata trascrizione del cognome del candidato votato, potendo ciò costituire una violazione del principio di segretezza.

Omissis.

In presenza di tale situazione, esigenze di certezza e di genuinità del voto impongono di considerare validamente espresse ai fini della concreta attribuzione delle preferenze solo ed esclusivamente quelle recanti in modo inequivoco i dati identificativi del candidato come riportati nella lista approvata dall'Ufficio elettorale.

Anche perché, come la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare, "Il favor voti trova un preciso limite nel rispetto della libertà e segretezza della scelta dell'elettore, sicché il mutamento del nome del candidato votato, pur potendo, talvolta, dipendere da involontario errore dell'elettore, non esclude, di per sé, l'utilizzazione di tale espediente, quale mezzo volto a rendere riconoscibile il voto, essendo evidente che la programmata utilizzazione di tale sistema, con l'uso di appropriati e vari nomi diversi, è tale da aggirare il detto principio di segretezza" derivando da quanto sopra la nullità del voto espresso (TAR Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 202 dell'11 marzo 1995).

Omissis.